



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 dicembre 2009
(OR. en)**

16783/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0198 (COD)]**

**AGRI 533
ENV 853
FORETS 123
CODEC 1397
DEVGEN 346
RELEX 1143
JUR 505
UD 261
WTO 255
PROBA 48**

RELAZIONE

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Com: 14482/08 + ADD 1 + ADD 2 / COM(2008) 644 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio e al Parlamento europeo. La proposta in questione può essere considerata nel contesto generale della comunicazione relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo nel maggio 2003. Il piano d'azione definisce un processo e una serie di misure mediante i quali l'UE potrebbe affrontare il problema sempre più grave dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname.

2. Nelle sue conclusioni, in risposta alla summenzionata comunicazione, il Consiglio invita la Commissione a considerare la possibilità di altre normative relative al controllo delle importazioni di legname raccolto illegalmente, nonché la loro attuabilità¹.

La proposta di regolamento si basa sul principio secondo cui è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato dell'UE esercitino la dovuta diligenza per minimizzare il rischio che il disboscamento illegale entri nella loro catena di approvvigionamento e definisce gli elementi di un siffatto sistema.

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 22 aprile 2009².
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 1 ottobre 2009. Il Comitato delle regioni ha deciso il 16 dicembre 2008 di non formulare un parere.
5. In seguito ad un primo esame da parte della presidenza francese e ai testi di compromesso della presidenza ceca, nonché alla presentazione di una relazione sull'andamento dei lavori nel giugno 2009 da parte di quest'ultima, la presidenza svedese ha presentato una serie di testi di compromesso che hanno consentito di compiere progressi su varie questioni.
6. Nella riunione del 9 dicembre 2009, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato possibili soluzioni alle questioni in sospeso sulla base dei testi di compromesso presentati dalla presidenza. Un'ampia maggioranza di delegazioni e la Commissione potrebbero accettare il compromesso riportato nell'addendum 1 tranne per quanto riguarda gli articoli su cui influirà l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Talune delegazioni hanno chiesto di inserire misure più rigorose nel regolamento proposto.
7. La delegazione DK ha mantenuto una riserva d'esame parlamentare.

¹ Conclusioni del Consiglio sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, GU C 268 del 7.11.2003, pag. 11.

² Doc. 8881/09

8. Si richiama l'attenzione delle delegazioni sulle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 di cui all'addendum 1, secondo cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le autorità competenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento in questione.
9. L'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il 1 dicembre 2009 comporta taluni adeguamenti del testo del progetto di regolamento. La presidenza ha cercato di introdurre tali adeguamenti nel testo di cui all'addendum 1 alla presente relazione. Sebbene la maggioranza delle delegazioni e la Commissione possano ampiamente accettare il testo presentato dalla presidenza, è necessario valutarne ulteriormente gli aspetti tecnici. Altre delegazioni hanno espresso preoccupazioni.

Alla luce di quanto sopra, la presidenza ritiene che in questa fase sia difficile raggiungere un accordo definitivo sulle disposizioni poste fra parentesi quadre. Essa propone invece di proseguire le discussioni sulle disposizioni di natura tecnica in un'altra riunione degli addetti, dopo la sessione del Consiglio, al fine di giungere ad un accordo prima della fine dell'anno. La proposta potrebbe essere formalmente messa a punto e adottata durante la prossima presidenza.

II. CONCLUSIONE

Il COREPER invita il Consiglio:

- a raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di regolamento riportato nell'addendum 1 alla presente relazione ad eccezione del testo collegato agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contraddistinto da parentesi quadre; nonché
- a iscrivere nel verbale del Consiglio le dichiarazioni di cui all'addendum 2.